

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 62

Modifiche alla legge regionale n. 21/2010.

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019)

(La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2021, n. 78 - pubblicata nella [Gazz. Uff. n. 16 del 21 aprile 2021](#), prima serie speciale - ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della presente legge.)

La l.r. 21/2010 è stata abrogata dall'art.15, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2022.

Art. 1

(Modifiche alla [legge regionale 21/2010](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#) (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unità collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.